



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° X / 2645

Seduta del 14/11/2014

---

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSI  
SIMONA BORDONALI  
PAOLA BULBARELLI  
MARIA CRISTINA CANTU'  
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI  
GIOVANNI FAVA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MARIO MELAZZINI  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RILASCIO, AI SENSI DELL'ART. 29 COMMI 2 E 3 DEL D. LGS. 46/2014, DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLE INSTALLAZIONI ESISTENTI "NON GIÀ SOGGETTE AD AIA"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Luca Zucchelli Dario Sciunnach

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **VISTI:**

- il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ed in particolare, il Capo I "Disposizioni comuni" ed il Capo II "Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1" inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare, la Parte Seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) e la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**RICHIAMATA** la legge regionale 5 gennaio 2000, n.1, come successivamente integrata e modificata, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1988, n.112;

### **CONSIDERATO** che:

- Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006, come modificato dall'art. 9, comma 2, lett. b), della l.r. 5 agosto 2014, n. 24, è l'Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) relative alle installazioni esistenti qualificate come <<non già soggette ad AIA>>, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies) del D. Lgs. 152/06, secondo quanto previsto dall'art. 29, commi 2 e 3, del D. Lgs. 46/2014;
- le Province lombarde, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 della l.r. 24/2006, come modificato dall'art. 9 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24, a partire dal 1 gennaio 2008 sono l'Autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
- le competenze di Regione Lombardia, per gli impianti espressamente indicati all'art. 17, comma 1, lett. c quater) della l.r. 26/2003 e art. 8, c. 2 ter della l.r.



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

24/2006, si esauriscono al rilascio della prima A.I.A.;

**RICHIAMATO** il comma 3 dell'art. 9 della l.r. 24/2006 che recita *“All’esercizio delle funzioni regionali in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui ai commi 1 e 2, la Regione provvede con adeguate risorse umane alla cui relativa spesa si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» programma 10 «Risorse umane» titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi.”*;

**VISTE:**

- la d.g.r. 20 giugno 2008, n. 8/7492 “Prime direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)”;
- la d.g.r. 30 dicembre 2008, n. 8/8831 “Determinazioni in merito all’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di autorizzazione integrata ambientale (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)”;
- la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 9/2970 “Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell’autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)”;

con le quali sono stati forniti gli strumenti operativi di supporto allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di AIA di competenza delle Province lombarde;

**VISTA** la circolare regionale del 04/08/2014 – n.6 “Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) recata dal titolo III-BIS alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n.46;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del D. Lgs. 46/2014, l'autorità competente, Regione Lombardia, conclude i procedimenti per il primo rilascio delle A.I.A. alle installazioni esistenti << non già soggette ad AIA>>, in esito alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del predetto articolo, entro il 7 luglio 2015 e che nelle more della conclusione dell'istruttoria di detti procedimenti e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

base alle autorizzazioni previgenti;

**RILEVATA** conseguentemente la necessità di definire, sulla base dell'esperienza maturata nell'espletamento e nel coordinamento dei processi autorizzativi AIA, disposizioni operative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza regionale di cui trattasi, volte a raccordare in maniera efficace le attività istruttorie ed amministrative in capo alle diverse autorità ambientali coinvolte e a fornire agli operatori interessati ulteriori indicazioni per la presentazione delle relative istanze di autorizzazione, con particolare riferimento ad eventuali contestuali richieste di modifiche sostanziali e non sostanziali;

**RITENUTO** che, relativamente ai procedimenti istruttori conseguenti alle suddette richieste di modifiche sostanziali e non sostanziali, i tempi di autorizzazione, comprensivi degli eventuali connessi procedimenti in materia di V.I.A. renderebbero non certo il rispetto del termine del 7 luglio 2015, con rischio di conseguente interruzione delle attività delle imprese interessate;

**PRESO ATTO** che, al fine di provvedere a quanto sopra rappresentato, i competenti uffici regionali della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile hanno elaborato il documento "Indicazioni operative per il rilascio della prima Autorizzazione Integrata Ambientale alle installazioni esistenti "non già soggette ad AIA" ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 46/2014";

**ATTESO** che tali disposizioni sono state predisposte con l'obiettivo di assicurare, nel rispetto delle disposizioni normative in materia ambientale previste dal D. Lgs. 152/06 ed in particolare dalla parte II al medesimo decreto, la conclusione, entro il 7 luglio 2015, dei procedimenti avviati in esito alle istanze presentate ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 del D. Lgs. 46/2014 e quindi la prosecuzione, nel rispetto delle previsioni normative del comma 3 dell'articolo 29 del D. Lgs. 46/2014, dell'esercizio degli impianti in questione oltre il predetto termine;

**CONSIDERATA** l'urgenza di approvare tali disposizioni al fine di fornire, sia alle amministrazioni competenti in materia ambientale sia ai gestori degli impianti interessati, le indicazioni operative necessarie per l'ottimale gestione dei processi autorizzativi in esito alle istanze presentate ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 del D. Lgs. 46/2014;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**Ad unanimità** dei voti espressi nelle forme di Legge;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo a "Indicazioni operative per il rilascio della prima Autorizzazione Integrata Ambientale alle installazioni esistenti "non già soggette ad AIA" ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 46/2014";
2. di disporre che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI

**INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLE INSTALLAZIONI ESISTENTI “NON GIÀ SOGGETTE AD AIA” ai sensi dell’art. 29 commi 2 e 3 del D.lgs. 46/2014**

**Premessa**

Ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 46/2014, i Gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese nell’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, come introdotto dal decreto legislativo 128/2010, erano tenuti alla presentazione dell’istanza per il primo rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) entro il **7 settembre 2014**.

Ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24, **Regione è autorità competente al rilascio della prima autorizzazione integrata ambientale relativa alle installazioni esistenti di nuovo assoggettamento alla disciplina IPPC ai sensi del D. Lgs. 46/2014**.

L’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina IPPC introdotto con le recenti norme comunitarie (Direttiva 2010/75/UE) e nazionali di recepimento (D. Lgs. 46/2014) consegue alla modifica di diverse categorie del settore industriale e delle attività di gestione di rifiuti come evidenziato nella tabella seguente.

Codice IPPC	Attività IPPC (principale) svolta nell’impianto
1	<i>Attività energetiche</i>
1.1	Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale <b>pari o superiore a 50 MW</b>
1.4	Gassificazione o liquefazione di: [...] <b>b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW</b>
1.4 -bis	<b>attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del capo II del titolo IV alla parte terza del presente decreto) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto</b>
2	<i>Produzione e trasformazione dei metalli</i>
2.6	Treatmento di superficie di metalli <b>O</b> materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc
3	<i>Industria dei prodotti minerali</i>
3.1 c)	<b>Produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno</b>
4	<b>Industria chimica</b> Nell’ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o <b>biologica</b> delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1	Fabbricazione di prodotti chimici organici <b>di base</b> [...] b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e <b>miscele di esteri</b> , acetati, eteri, perossidi e <b>resine epossidiche</b> ; [...] h) materie plastiche <b>di base</b> -(polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
4.2	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici <b>di base</b> [...]
4.4	Fabbricazione di prodotti <b>di base</b> fitosanitari o biocidi
4.5	Fabbricazione di prodotti farmaceutici <b>di base compresi i prodotti intermedi</b>
5	<b>Gestione dei rifiuti</b>
5.1	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: <b>a) trattamento biologico;</b> <b>b) trattamento fisico-chimico;</b> <b>c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;</b> d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; <b>e) rigenerazione/recupero dei solventi;</b> f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione degli acidi o delle basi; <b>h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;</b> i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio.
5.2	Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di <b>coincenerimento dei rifiuti</b> : a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) <b>per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno;</b>
5.3	a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi , con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate dal paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; <b>3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;</b> <b>4) trattamento di scorie e ceneri;</b> <b>5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.</b>
5.3	b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate dal paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto: <b>1) trattamento biologico;</b> <b>2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;</b> <b>3) trattamento di scorie e ceneri;</b> <b>4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.</b> Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la

	soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
5.5	<b>Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.</b>
5.6	<b>Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.</b>
6	<b>Altre attività</b>
6.1 (c)	<b>Fabbricazione in installazioni industriali di:</b> <b>c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m<sup>3</sup> al giorno.</b>
6.4	<b>b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte</b> , trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, <b>sia trasformate in precedenza sia non trasformate</b> destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; <b>2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;</b> 3) <b>materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:</b> <b>- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure</b> <b>- [300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi</b> L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto. c)Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua)
6.9	<b>Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162.</b>
6.10	<b>Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m<sup>3</sup> al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.</b>
6.11	<b>Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente allegato</b>

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 46/2014, comma 3, l'autorità competente regionale conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze in argomento entro l'8 luglio 2015 (primo giorno lavorativo dopo la scadenza del 7 luglio 2015 indicata dalla Legge) nei casi in cui la relativa istanza sia stata presentata in tempo utile per il rispetto dei termini istruttori. Nelle more della conclusione dell'istruttoria di dette istanze, e comunque non oltre l'8 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.

### **Procedura per il rilascio dell'AIA per installazione esistente <<non già soggetta ad A.I.A.>>**

#### **Fase d'iniziativa**

1. Il Gestore presenta la domanda per il rilascio dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D. Lgs. 46/2014 e dell'art. 29-ter del D. Lgs. 152/06, a Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali



e contestualmente a tutti i soggetti interessati (Comune, ARPA, Provincia, ecc.) utilizzando i modelli di istanza e di relazione tecnica pubblicati sul sito web <http://www.reti.regione.lombardia.it> (canale "Inquinanti da attività produttive", sezione AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale").

2. entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, Regione:
  - a. verifica la completezza delle informazioni ai sensi dell'art. 29-ter comma 4 del D. Lgs. 152/06, ferma restando la possibilità di richiedere integrazioni tecniche nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi. Qualora da tale verifica l'istanza risulti incompleta, Regione con la comunicazione di avvio del procedimento chiede di adeguarla indicando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione della documentazione mancante. Ai sensi dell'art. 29-ter comma 4 del D. Lgs. 152/06, i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione sopra richiesta; in caso di mancata presentazione della documentazione completa degli elementi mancanti, entro il termine sopra indicato, l'istanza si dovrà intendere ritirata, fatta salva la facoltà da parte del Gestore di richiedere una proroga del termine medesimo in ragione della complessità della documentazione da presentare;
  - b. comunica al Gestore e agli Enti interessati l'avvio del procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241. Nell'ambito della stessa comunicazione di avvio del procedimento l'ufficio competente può richiedere le integrazioni ai sensi dell'art. 29-ter comma 4 del D. Lgs. 152/06 e/o convocare la prima riunione della Conferenza dei Servizi, i cui lavori hanno luogo ai sensi degli artt. 14, 14-ter (commi da 1 a 3 e da 6 a 9) e 14-quater della L. 241/1990.
3. entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, Regione effettua la pubblicazione sul proprio sito web ([www.reti.regione.lombardia.it](http://www.reti.regione.lombardia.it) - "Inquinanti da attività produttive", sezione AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale") ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3, del D. Lgs. 152/06.
4. entro massimo 45 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, o nel caso siano state richieste le integrazioni ai sensi dell'art. 29-ter comma 4 del D. Lgs. 152/06, dalla data di presentazione di tale documentazione, le Amministrazioni con competenza ambientale ed ARPA trasmettono a Regione eventuali richieste di integrazione necessarie ai fini dell'espressione del parere di competenza da rilasciarsi nell'ambito della successiva conferenza di servizi.

*Parallelamente Regione inserisce le informazioni relative a "Dati istanza" e "Dettaglio iter amministrativo" nella sezione "Status New" della "Modulistica IPPC online".*

### **Fase istruttoria**

1. Regione effettua l'istruttoria tecnica attivando gli opportuni contatti con ARPA, con il Comune/i nonché con altri Enti interessati, al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni della istruttoria medesima, e tenendo conto delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs. 152/06.
2. Gli Enti interessati nel procedimento trasmettono tempestivamente la documentazione relativa alle istanze ed autorizzazioni ambientali sostituite dall'A.I.A. dalle medesime rilasciate.
3. Regione predispone l'allegato tecnico che costituirà parte integrante del provvedimento autorizzativo e lo trasmette, per via telematica, eventualmente utilizzando la sezione "File allegati" del "Dettagli Iter amministrativo" dello "Status

new" presente nella "modulistica IPPC online", agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Gestore almeno 15 giorni prima della Conferenza di Servizi decisoria.

### **Fase decisoria**

1. Ai fini del rilascio dell'A.I.A., Regione convoca, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del D. Lgs. 152/06, la Conferenza di Servizi "decisoria", alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale, i cui lavori hanno luogo ai sensi degli artt. 14, 14-ter (commi da 1 a 3 e da 6 a 9) e 14 quater della L. 241/1990. Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del D.lgs. 152/06, per le installazioni a rischio di incidente rilevante (RIR) ex D. Lgs. 334/1999 alla Conferenza di Servizi è invitato anche un Rappresentante dell'Autorità Competente in materia di RIR al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8, del D. Lgs. 152/06. Nell'ambito di detta conferenza:
  - i partecipanti, sulla base dell'istruttoria effettuata e delle richieste di integrazioni pervenute dagli Enti e da ARPA, concordano l'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa, indicando un termine massimo non superiore a 90 giorni per la relativa presentazione (ex art. 29-quater, comma 8, del D. Lgs. 152/06);
  - Regione acquisisce le decisioni di competenza degli Enti coinvolti nel procedimento, nonché le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265 ed il parere del competente Dipartimento di ARPA Lombardia per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (ex art. 29-quater, comma 7, del D. Lgs. 152/06);
2. sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi, Regione predispone l'allegato tecnico definitivo e, anche a seguito degli elementi emersi in sede istruttoria, eventualmente ridetermina l'importo della tariffa istruttoria;
3. il provvedimento autorizzativo è adottato da Regione ed è trasmesso al Gestore e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento dell'installazione IPPC, preferibilmente per via telematica.
4. l'Autorità Competente inserisce le informazioni relative alla conclusione dell'iter nell'apposita sezione dello "Status new" della "Modulistica IPPC online";
5. fermo restando quanto previsto all'art. 29-quater, comma 14, del D. Lgs. 152/06, Regione mette a disposizione del pubblico, presso gli uffici indicati sul proprio sito web, copia dell'A.I.A. e di qualsiasi suo aggiornamento, nonché le altre informazioni previste dall'art. 29-quater, comma 13, del predetto decreto.

Regione esprime le proprie determinazioni sulla domanda di AIA entro la data dell'8.07.2015. Gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti nelle more della conclusione dell'istruttoria dell'istanza di rilascio dell'AIA e comunque non oltre l'8 luglio 2015.

### **Procedura per il rilascio dell'A.I.A. per installazione esistente <<non già soggetta ad A.I.A.>> CON CONTESTUALE RICHIESTA DI MODIFICHE**

#### **Premessa**

Per effetto dell'art. 9 della L.R. 24/2014, Regione Lombardia è autorità competente al rilascio della prima A.I.A. relativa ad installazioni esistenti <<non già soggette ad AIA>> ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, del D. Lgs. 46/2014; non sono pertanto modificate le competenze relative allo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti il rilascio

dell'AIA per nuove installazioni o modifiche di installazioni esistenti che, ai sensi della L.R. 24/2006, restano di competenza delle Amministrazioni Provinciali.

Eventuali modifiche (sostanziali o non sostanziali) devono intendersi come variazione allo stato dell'installazione esistente <<non già soggetta ad A.I.A.>> per la quale il Gestore ha presentato istanza di rilascio della prima A.I.A. ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 46/2014; pertanto, pur in costanza dell'istruttoria dei procedimenti di rilascio della prima A.I.A. presso gli Uffici regionali, non osta l'avvio dei procedimenti da parte delle Province sulle istanze di modifica eventualmente loro presentate ai sensi della normativa A.I.A..

Ciò premesso, si riportano di seguito le indicazioni operative per l'espletamento dei procedimenti conseguenti a istanze ex art. 29, comma 2, del D. Lgs. 46/2014 con contestuale richiesta di autorizzazione di modifiche sostanziali o con comunicazioni di modifiche non sostanziali.

**A. Gestione di contestuale istanza per modifiche sostanziali ai sensi della normativa A.I.A.**

Considerato quanto sopra premesso e che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D. Lgs. 46/2014, il termine per il rilascio delle A.I.A. relative ad installazioni esistenti <<non già soggette ad AIA>> è l'8.07.2015, si fa presente che eventuali istanze presentate ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. 46/2014 con contestuale richiesta di autorizzazione di modifiche sostanziali sono gestite come di seguito indicato:

- Regione avvia il procedimento per il rilascio dell'A.I.A. per l'impianto esistente "tal quale" al fine di garantire il proseguo dell'attività dopo il 7.07.2015;
- Provincia, contestualmente, avvia il procedimento di autorizzazione delle modifiche sostanziali dell'installazione esistente richieste ai sensi della normativa A.I.A. e le eventuali procedure in materia di VIA inerenti la richiesta di modifica sostanziale.

Sarà cura di Regione e delle Province, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione amministrativa, valutare le modalità di coordinamento dei rispettivi procedimenti.

Si precisa altresì che:

- qualora il Gestore abbia presentato istanza per l'autorizzazione di modifiche sostanziali ex art. 29-ter del D. Lgs. 152/06 contestualmente all'istanza ex art. 29, comma 2, del D. Lgs. 46/2014, la Provincia avvia il procedimento di autorizzazione di competenza della modifica sulla base della predetta istanza;
- il rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione alle modifiche sostanziali dell'installazione esistente ai sensi della normativa A.I.A. potrà avvenire non prima del rilascio da parte di Regione della prima A.I.A.;
- sono fatte salve le procedure di coordinamento delle istruttorie autorizzatorie ed ambientali di cui all' art. 4 della l.r. 5/2010.

**B. Richiesta di modifiche sostanziali di contenuto sperimentale o innovativo**

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c e c-bis, della LR 26/2003, la competenza all'autorizzazione degli impianti in argomento è regionale.

Per quanto sopra, a differenza di quanto previsto al punto A., le competenze sulle attività di 1) rilascio della prima AIA ad impianti esistenti di nuovo assoggettamento, 2) modifica sostanziale di contenuto sperimentale/innovativo, 3) verifica di assoggettabilità alla VIA o VIA relativa alle modifiche di cui al punto 2), sono tutte attribuite per competenza a Regione Lombardia, che avvia contestualmente tutti i relativi procedimenti. Qualora le modifiche sostanziali di contenuto sperimentale/innovativo siano prevalenti su ulteriori

modifiche presentate contestualmente all'istanza di cui al punto 1) o funzionalmente connesse alle medesime, queste sono istruite nell'ambito del procedimento regionale di adeguamento all'AIA.

**C. Gestione di contestuali comunicazioni di modifiche NON SOSTANZIALI ai sensi della normativa A.I.A.**

Richiamate le premesse, la valutazione di eventuali comunicazioni di modifiche non sostanziali su installazioni esistenti non già soggette ad AIA, per le quali è quindi stata presentata a Regione specifica istanza di adeguamento ex art. 29, comma 2, del D. Lgs. 46/2014, viene svolta secondo i criteri e le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di A.I.A.; eventuali istanze presentate ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.lgs. 46/2014 con contestuale comunicazione di modifiche NON sostanziali sono gestite come di seguito indicato:

- Regione avvia il procedimento per il rilascio della prima AIA per l'impianto esistente;
- Provincia verifica se le comunicazioni in argomento riguardano modifiche non sostanziali che non comporterebbero l'aggiornamento dell'A.I.A. secondo quanto previsto dall'allegato G alla D.G.R. 2.02.2012, n. 2970, al fine di darne specifico riscontro al Gestore entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, affinché il Gestore medesimo possa procedere alla relativa realizzazione.

Qualora invece la Provincia verifichi, sulla base della predetta delibera regionale, che si tratta di:

- modifiche non sostanziali che comporterebbero l'aggiornamento dell'A.I.A., comunica al Gestore che tali modifiche potranno essere realizzate successivamente al rilascio del decreto AIA regionale; la Provincia provvederà successivamente all'aggiornamento dell'atto;
- modifiche sostanziali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, ne dà comunicazione al Gestore per la presentazione di specifica istanza ai sensi della normativa A.I.A.

La Provincia svolge altresì eventuali procedure in materia di VIA connesse alle comunicazioni di modifica non sostanziale.